



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/dt

Roma, 3 luglio 2025

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di LODI**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO n. 58/2025 - Quesito STP – Attività coordinamento formazione*

La Commissione Albo Tutela e Ordinamento della Professione istituita presso l'Ordine di Lodi chiede se una STP possa svolgere l'attività di seguito specificata o se la stessa sia preclusa per incompatibilità.

Con riguardo all'attività viene chiarito quanto segue:

*"Una STP costituita da dottori commercialisti intende ottenere l'accreditamento per l'iscrizione all'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale Regione Lombardia. L'iscrizione consentirebbe di svolgere attività di coordinamento e rendicontazione per i clienti e formatori della Regione Lombardia nonché di ottenere voucher formativi aziendali. Questa attività rientra nell'ambito dei finanziamenti concessi dalla Regione Lombardia per la Formazione continua finalizzata a promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori".*

Non viene specificato altro né viene allegata copia dello statuto della STP.

Con riferimento al quesito posto, considerato che non vengono forniti ulteriori dettagli al fine di individuare l'effettiva attività che la STP intende svolgere, si può osservare unicamente quanto segue.

L'art. 10, comma 3, legge 12 novembre 2011, n. 183 (d'ora in avanti, legge 183/2011) consente di costituire società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico; allo stesso modo, l'art. 1 d.m. 8 febbraio 2013, n. 34 (d'ora in avanti, regolamento) definisce la società tra professionisti la società "avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico".

L'art. 2, comma 1, del regolamento precisa che le sue disposizioni trovano applicazione in caso di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'art. 10, commi da 3 a 11, legge 183/2011.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 4, legge 183/2011, l'atto costitutivo di tali società deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci (lett. a) e i criteri e le modalità affinché l'incarico professionale sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta (lettera c).

Pertanto, la STP costituita da iscritti al nostro Albo ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva delle attività professionali che formano oggetto della professione di Dottore Commercialista e di Esperto contabile, secondo quanto previsto nel d.lgs. n.139/2005.

In forza delle previsioni della legge n. 183/2011 l'esclusività dell'oggetto sociale preclude l'inserimento di attività che non siano qualificabili come professionali, vale a dire di attività che siano intrinsecamente commerciali, fatta eccezione per quelle attività puramente strumentali o complementari rispetto all'esercizio della professione, o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitino l'esercizio dell'attività professionale come individuata nell'art. 1 d.lgs. n. 139/2005.

Quanto sopra, comporta a livello pratico, di verificare che l'attività prestata dalla STP, per le modalità di realizzazione, non si risolva in vera e propria attività commerciale, determinando, per l'effetto, l'assoggettamento della società allo statuto dell'imprenditore commerciale (*ex art. 2238 c.c.*)<sup>1</sup>.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio

---

<sup>1</sup> In termini cfr. P.O. n. 26/2023 e P.O. n. 11/2017, pubblicati sul sito di categoria.